

**Modifica dell'organico della Corte di cassazione a seguito del decreto legislativo del 23 gennaio 2006 n. 24".**

*(Deliberazione del 23 marzo 2006)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 23 marzo 2006, ha adottato la seguente delibera:

"

in ordine al disposto normativo del decreto legislativo 23 gennaio 2006 n. 24 avente ad oggetto la modifica all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, a norma dell'art. 1 comma 1 lett. E della Legge 25 luglio 2005 n. 150, decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2006,

**OSSERVA**

il decreto legislativo prevede, anzitutto, una modificazione all'organico dei magistrati addetti alla Corte suprema di cassazione, sopprimendo trenta posti di magistrato di appello destinati all'ufficio del massimario e ventidue posti di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione.

Contestualmente il decreto prevede la istituzione di nuovi quindici posti nell'organico di consigliere di cassazione, di nuovi quindici posti nell'organico di magistrato di tribunale destinato all'ufficio del Massimario e del Ruolo e di nuovi ventidue posti nell'organico dei sostituti procuratori generali presso la Corte di cassazione.

Quanto ai magistrati di appello attualmente in servizio presso la Corte di cassazione, ovvero presso la Procura generale, l'art. 5 prevede che il Consiglio superiore della magistratura, effettuate le valutazioni di competenza possa conferire le funzioni di legittimità a tali magistrati, nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio, previa verifica del possesso dei seguenti requisiti: aver conseguito il grado di magistrato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e aver svolto per almeno sei mesi le funzioni di legittimità.

Il capoverso del medesimo articolo stabilisce che i magistrati per i quali non è stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi del comma 1 sono trattenuti in via transitoria in servizio nei posti soppressi.

Il comma 3 prevede, infine, che il procedimento di copertura dei posti di cui al comma 1 possa essere iniziato con modalità di urgenza dal Consiglio superiore sin dal giorno stesso di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Questa previsione deve essere correlata con l'art. 6 del decreto legislativo che, in termini generali, ancora l'efficacia della disposizione del decreto stesso al decorso di novanta giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

L'art. 5 del decreto legislativo non prevede un "automatico" transito dei magistrati di appello in servizio presso gli uffici di legittimità, rispettivamente alla Corte di cassazione ed alla Procura generale, ma attribuisce al Consiglio superiore della magistratura il potere di conferire e funzioni di legittimità, previa valutazione della sussistenza delle condizioni ivi previste.

La norma presuppone dunque che il Consiglio superiore possa concretamente esercitare tale potere solo all'esito di una attività finalizzata alla acquisizione degli elementi di fatto che porranno l'Organo di autogoverno nelle condizioni di procedere alle valutazioni di competenza.

In questo senso si comprende il significato della previsione di cui al comma 3 del medesimo art. 5 che, laddove disciplina "le modalità di urgenza" del procedimento di copertura dei posti di cui al comma 1, altro non fa se non consentire, il compimento anticipato di una attività meramente

propedeutica e di natura esclusivamente istruttoria alla attuazione del decreto successivamente alla data del 5 maggio 2006.

L'immediato compimento di tale attività preparatoria costituisce peraltro l'unica possibilità di salvaguardare la prioritaria esigenza di garantire la funzionalità degli uffici di legittimità, alla luce dell'ulteriore dato innovativo costituito dalla modificazione dell'art. 115 dell'Ordinamento giudiziario e dalla abrogazione dell'art. 116 Ordinamento giudiziario.

Infatti, a far tempo dal 5 maggio 2006 i magistrati di appello destinati alla Corte di cassazione non potranno più essere autorizzati ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione ed i magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la suprema Corte non potranno più essere autorizzati ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, con grave ed evidente nocimento degli uffici di legittimità.

Peraltro, lo stesso Procuratore generale presso la Corte di cassazione, intervenuto alla seduta della Terza Commissione referente tenutasi in data 16 marzo 2006, poneva in particolare rilievo il dato obiettivo della impossibilità di utilizzazione dei magistrati di merito destinati alla Procura generale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo sollecitando tra l'altro il Consiglio a provvedere tempestivamente al fine di garantire la corretta funzionalità dell'ufficio.

Che il compimento dell'attività preparatoria in esame sia conforme al fondamentale principio di garantire l'efficienza e la funzionalità della Corte di cassazione risulta evidente alla luce di un ulteriore dato: alla data odierna risultano vacanti cinquantadue posti di consigliere della Corte di cassazione; sottraendo da tale cifra i posti già pubblicati (17) ed i tredici posti riservati per i meriti insigni, di cui peraltro – pur trattandosi di posti pubblicati in tre distinti bandi negli anni 2003, 2004 e 2005 - non è possibile prevedere in alcun modo la tempestiva definizione, residuano ben 22 posti vacanti ai quali dal 5 maggio 2006 dovranno aggiungersi gli ulteriori 15 posti derivanti dall'indicato aumento di posti in organico, così potendosi formulare la previsione della vacanza di trentasette posti di consigliere della Corte di cassazione.

Alla luce di tale ricognizione è incontestabile che il compimento della attività preparatoria, che consentirà di dare attuazione senza ritardo al decreto legislativo in esame, ponendo il Consiglio superiore nella condizione di valutare la sussistenza delle condizioni di conferimento delle funzioni di legittimità ai magistrati di merito in servizio presso la Corte di cassazione, è esclusivamente finalizzato alla piena soddisfazione delle esigenze di funzionalità di tale ufficio. Infatti, la contestuale definizione del concorso attualmente pendente per la copertura di diciassette posti di consigliere della Corte di cassazione e l'attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo, consentirà la potenziale copertura di quarantuno posti di consigliere della Corte di cassazione (tenuto conto del numero dei magistrati di appello destinati alla suprema Corte).

In concreto ritiene il Consiglio che stante l'indispensabilità della attività preparatoria suindicata, essa debba consistere secondo la previsione dell'art. 5 nell'acquisizione dei seguenti elementi conoscitivi:

A. elementi indicati dal Primo Presidente della Corte di cassazione e dal Procuratore generale:

attestazione dello svolgimento nei sei mesi antecedenti alla data di acquisto di efficacia del Decreto legislativo, delle funzioni di legittimità, nonché un parere sulla idoneità alle funzioni di legittimità in conformità ai criteri previsti dalla Circolare n. 15098 del 30 novembre 1993 par. VII;

B. elementi indicati dal magistrato interessato, consistenti nella dichiarazione di disponibilità alla attribuzione delle funzioni di legittimità (ben potendo il magistrato, in considerazione dell'avvenuta soppressione del posto, decidere di partecipare all'ordinaria procedura concorsuale per l'assegnazione di altro posto), accompagnata dalla scheda di autorelazione, avente per specifico oggetto la illustrazione delle esperienze indice di idoneità alle funzioni di legittimità, e dai prospetti statistici comparati relativi alla attività svolta nell'intero periodo trascorso presso la Corte o la Procura generale.

Tali elementi dovranno essere trasmessi entro il 15 maggio 2006.

Tanto premesso

delibera

di richiedere al Primo Presidente e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione di far pervenire gli elementi conoscitivi di cui alla lettera A) che precede entro il 15 maggio 2006 e di invitare i magistrati interessati a far pervenire entro lo stesso termine la dichiarazione di disponibilità e gli elementi conoscitivi di cui alla lettera B);

di richiedere alla Terza Commissione di procedere contestualmente all'esame e definizione della pratica alla copertura di 17 posti di consigliere di Cassazione pubblicati con bollettino n. 17376 del 26 luglio 2005".